



## Edizione di venerdì 2 marzo 2018

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Rettifiche da Transfer price: la procedura per ottenere il rimborso**  
di Marco Bargagli

### ACCERTAMENTO

**Contraddittorio preventivo obbligatorio per l'accertamento unitario**  
di Massimo Conigliaro

### CONTENZIOSO

**Omissa deposito della ricevuta di spedizione del ricorso: gli effetti**  
di Angelo Ginex

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**Agricoltori in pensione ed esenzione IMU: interpretazione coerente?**  
di Fabio Garrini

### AGEVOLAZIONI

**Detraibili gli interessi passivi del mutuo da parte del coniuge separato**  
di EVOLUTION

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di Andrea Valiotto

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Rettifiche da Transfer price: la procedura per ottenere il rimborso**

di Marco Bargagli

Come noto, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) prevede che: “*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma*”.

In merito, l'[articolo 59 D.L. 50/2017](#) convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha inserito l'[articolo 31-quater D.P.R. 600/1973](#), che oggi consente di **operare rettifiche** anche in **diminuzione del reddito** derivanti da operazioni intercorse tra **imprese associate con attività internazionale**.

Nello specifico la **novella normativa** riguarda tutti i contribuenti interessati da **rettifiche in aumento del reddito definitive** in applicazione del **principio di libera concorrenza**, effettuate all'estero da Stati con i quali sono in **vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi**, che **consentano un adeguato scambio di informazioni**.

Sarà così possibile accedere ad una **particolare procedura** finalizzata ad ottenere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'**emissione di un atto** idoneo a riconoscere in Italia la **rettifica in diminuzione del reddito** operata in applicazione della normativa prevista in materia di **transfer price**.

Le modalità di **riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito** sono illustrate nello **schema di provvedimento** emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate attualmente in consultazione, con **possibilità di formulare osservazioni** entro il **21 marzo 2018**.

Anzitutto, per accedere alla **particolare procedura**, le imprese ad **ampio respiro internazionale** dovranno avanzare una **specifica istanza** all'**Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali** dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza sopra descritta potrà essere alternativamente:

- **redatta in carta libera** ed inoltrata a **mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**;
- **redatta in carta libera** e consegnata direttamente a **all'Ufficio territorialmente competente**, che rilascerà una **ricevuta di presentazione**;
- inviata per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [acc.accordi@pec.agenziaentrate.it](mailto:acc.accordi@pec.agenziaentrate.it).

La domanda finalizzata al riconoscimento delle **variazioni in diminuzione del reddito** dovrà riportare, a **pena di inammissibilità**, una serie di **dati e notizie** riguardanti, in particolare:

- la **denominazione dell'impresa, la sede legale o il domicilio fiscale**, se **diverso dalla sede legale**, il **codice fiscale e/o la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica**, ordinaria e certificata e, eventualmente, l'**indicazione del domiciliatario nazionale** referente per la procedura, se **diverso dall'impresa**, presso il quale si richiede di **inoltrare eventuali comunicazioni**;
- l'indirizzo della **stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, qualora l'istanza sia presentata da un'**impresa non residente** e, eventualmente, i dati identificativi del **domiciliatario nazionale** incaricato di seguire la procedura;
- l'**oggetto**, ossia la **formale richiesta di eliminazione della doppia imposizione** derivante dalla **rettifica in aumento** operata **dall'autorità fiscale dello Stato estero**, con il quale è in vigore una convenzione internazionale per **evitare le doppie imposizioni sui redditi**.

Inoltre, il contribuente dovrà allegare tutta una **serie di documenti** ed altre informazioni necessarie a provare il **possesso dei requisiti** per l'accesso alla **procedura in rassegna** (es. **copia degli atti impositivi dai quali scaturisce la rettifica in aumento** emessi dall'**autorità fiscale estera**; gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia **conforme al principio di libera concorrenza**; la **certificazione** rilasciata da parte dell'**autorità fiscale estera** dalla quale risulti la **definitività della rettifica in aumento** del reddito).

Successivamente, **ultimata l'attività istruttoria** finalizzata a **verificare i requisiti di accesso** alla peculiare procedura, nonché la **completezza del set documentale** previsto, l'**impresa** sarà invitata a comparire presso l'Agenzia delle entrate **per mezzo del legale rappresentante**, ossia **tramite di un procuratore**, al fine di emanare **l'atto di accoglimento dell'istanza** o, eventualmente, formalizzare il **rigetto della stessa**.

Sotto il **profilo procedurale**, la **bozza di decreto direttoriale** specifica che:

- l'istanza è **dichiarata ammissibile entro 30 giorni**: tuttavia, qualora l'ufficio **non sia in grado di valutare compiutamente i requisiti di accesso alla procedura** prevista dall'[articolo 31-quater D.P.R. 600/1973](#), potranno essere **concessi al contribuente ulteriori 30 giorni** allo scopo di acquisire tutte le **informazioni** necessarie;
- l'attività esperita in **contraddittorio con il contribuente** sarà formalizzata mediante la redazione di un **processo verbale**, copia del quale sarà rilasciata **al soggetto istante**;
- il procedimento si dovrebbe concludere **entro 180 giorni** dal ricevimento dell'istanza,

perfezionandosi con l'emissione di un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia** che dispone il **rimborso dell'imposta calcolata** sull'imponibile **corrispondente alla rettifica effettuata** a titolo definitivo nell'altro Stato, dandone **comunicazione** al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate che dovrà espletare le necessarie formalità per **erogare il rimborso**.

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### **Contraddittorio preventivo obbligatorio per l'accertamento unitario**

di Massimo Conigliaro

Con riguardo alla censura relativa alla mancata **attivazione del contraddittorio**, è noto che la Cassazione a **Sezioni Unite** nel 2015 è pervenuta ad un **principio di diritto** secondo cui *“differentemente dall'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione Fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto”*.

Ne consegue che in tema di **tributi non armonizzati**, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il **contraddittorio**, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui risulti specificatamente sancito.

Successivamente, la **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 2879/2016](#), ha confermato la generale rilevanza del diritto al **contraddittorio endoprocedimentale** anche in mancanza di un enunciato normativo specifico; e tuttavia il dibattito in seno allo stesso supremo collegio circa l'ambito e la portata dell'esistenza del generale principio del contraddittorio è rimasto aperto.

È così che la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta con la **sentenza n. 1034/02/17** (Rel. Emanuela Maria Petix) ha sancito di recente che il principio del contraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria ad oggi trova applicazione **solo nell'ambito dei procedimenti relativi a tributi armonizzati**. Nel caso di specie, l'organo giudicante chiamato a decidere un ricorso riguardante un avviso di accertamento unitario Irpef, Irap ed Iva ha accolto l'eccezione relativamente ai soli **recuperi Iva**.

Sul punto, è da segnalare l'ulteriore e convincente passo in avanti compiuto dalla **Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa** con la [sentenza n. 3431/3/17](#) (Presidente – Relatore Alberto Leone).

Richiamando i già citati principi elaborati dalla Corte di Cassazione ([n. 10903/2016](#)) e fissati dalle Sezioni Unite ([n. 24823/2015](#)), i giudici aretusei hanno ribadito l'esistenza **in materia di iva**, tributo armonizzato, di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale che l'amministrazione finanziaria deve instaurare con il soggetto attivo d'imposta **prima della emissione dell'avviso di accertamento**. Con la opportuna precisazione, però, che *il contribuente per dimostrare che l'eccezione non è meramente pretestuosa, deve allegare i motivi specifici che avrebbe addotto in sede di confronto con l'amministrazione finanziaria*. Nel caso di specie nessun

contraddittorio preventivo era stato instaurato e la parte contribuente aveva **debitamente comprovato** la non pretestuosità dell'eccezione, avendo fra l'altro prodotto in giudizio documentazione bancaria, contabile ed extracontabile dalla quale poter dedurre che tutti i costi in esame erano pertinenti all'attività di consulenza svolta dalla società e, dunque, inerenti.

Come noto – si legge nella sentenza della C.T.P. Siracusa – le **Sezioni Unite**, con articolato *excursus*, hanno anche affermato che, *in caso di verifiche "a tavolino" aventi ad oggetto il recupero di tributi non armonizzati, quali l'irpef e l'irap, l'amministrazione non ha alcun obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, non esistendo nell'ordinamento nazionale, diversamente dal diritto dell'Unione Europea, alcuna norma cui ancorare tale dovere generalizzato.*

*Va tuttavia rilevato – proseguono i giudici siracusani, con condivisibile argomentazione – come nel caso di accertamento **contestuale** sia di maggiore iva che di imposte dirette, come è avvenuto nel caso concreto, l'obbligo del contraddittorio preventivo sia implicito e si estenda per tutti i tipi di imposta, non potendosi parcellizzare la declaratoria di illegittimità limitatamente all'iva, con la conseguenza che la censura avanzata nel presente giudizio va sicuramente accolta anche per le altre imposte.*

In pratica, **l'obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati attrae l'accertamento unitario che contiene anche l'iva** e, in caso di violazione, ne consegue l'**invalidità dell'atto**.

E dal momento che, in base al principio dell'**unitarietà** dell'avviso di accertamento, gli atti dell'amministrazione finanziaria concernono nella maggioranza dei casi sia le imposte dirette che l'iva, se quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dovesse trovare ulteriori conferme, ne deriverebbe un **generalizzato obbligo** di contraddittorio endoprocedimentale cui l'amministrazione finanziaria dovrebbe adeguarsi.

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTENZIOSO

---

### ***Omesso deposito della ricevuta di spedizione del ricorso: gli effetti***

di Angelo Ginex

Nel processo tributario, **non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso** che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, **depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione**, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con **stampigliatura meccanografica** ovvero con proprio **timbro datario**. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione**, con **ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3386**, conformemente al recentissimo orientamento inaugurato proprio dalle Sezioni Unite.

La questione affrontata dalla Suprema Corte è stata sollevata dall'Agenzia delle Entrate a seguito del rigetto del ricorso in appello dalla stessa proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ne aveva dichiarato l'**inammissibilità per omesso deposito da parte dell'appellante della ricevuta postale di spedizione dell'atto di appello medesimo**, ai sensi degli [articoli 53, comma 2, e 22 D.Lgs. 546/1992](#).

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha osservato, in prima battuta, che, nel caso di specie, **è risultato pacifico**, perché ammesso dalla stessa parte ricorrente, **che quest'ultima non provvide a depositare**, all'atto della costituzione nel giudizio di appello, **la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale dell'atto di impugnazione**, ma soltanto l'avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente l'atto di appello e la distinta di spedizione del piego.

In tal caso – ha proseguito la Suprema Corte – alla luce dei principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite (cfr., [SS.UU., sentenze nn. 13452/2017 e 13453/2017](#)), la parte appellante avrebbe dovuto offrire la c.d. **prova di resistenza**, secondo cui “*l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione solo quando nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario*”.

Invece, in mancanza di tali elementi, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della **data di spedizione** sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso, unicamente se la ricezione del plico sia **certificata dall'agente postale** come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).

Ebbene, i Giudici di legittimità hanno rilevato come, nel caso di specie, **l'avviso di ricevimento**

**depositato in giudizio fosse privo di un'attestazione certa della data di spedizione della raccomandata postale** e come, peraltro, la notifica dell'appello risultasse essersi perfezionata ben sette giorni dopo la scadenza del termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado *ex articolo 327 c.p.c.*

Conseguentemente, appare evidente che **non ha avuto esito positivo la c.d. "prova di resistenza" evocata dalle Sezioni Unite nelle sopra citate pronunce**, secondo cui l'inammissibilità non può essere dichiarata *"se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario"* (cfr., [Cass., sentenze nn. 25237/2017, 25400/2017 e 25495/2017](#)).

In definitiva, quindi, il **deposito dell'avviso di ricevimento**, al momento della **costituzione in giudizio**, in luogo della ricevuta di spedizione del ricorso che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, **non costituisce motivo di inammissibilità** dell'atto medesimo, soltanto se nell'avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con **stampigliatura meccanografica** ovvero con **timbro datario**.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Agricoltori in pensione ed esenzione IMU: interpretazione coerente?***

di Fabio Garrini

Con la [Risoluzione 1/DF del 28 febbraio](#) scorso il **MEF** è intervenuto sul dibattuto tema del riconoscimento **dell'esenzione IMU sui terreni edificabili** a favore dei **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** che continuano la propria attività malgrado il raggiunto **pensionamento**. Discostandosi dalle posizioni espresse dalla **Cassazione** (e giustificando ciò alla luce del mutato contesto normativo), il Dipartimento delle Finanze offre un imponente vantaggio a favore di tali soggetti.

#### **La finzione di non edificabilità**

Tale agevolazione è nota sin dall'introduzione dell'IMU: l'[articolo 2 D.Lgs. 504/1992](#) riconosce una **riqualificazione**, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, dei terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di **attività dirette alla coltivazione del fondo**, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Tali terreni, **benché edificabili ai fini urbanistici, non lo sono ai fini del tributo comunale**. Ricordando la nuova disciplina dei terreni agricoli introdotta dal 2016, detti terreni risultano di fatto **esenti**.

Ciò che si è modificato nel passaggio dall'ICI all'IMU è la qualifica soggettiva del beneficiario dell'agevolazione:

- per l'ICI, l'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 446/1997](#) stabiliva che *“si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.”*
- ai fini IMU è il medesimo [articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011](#) a stabilire che i soggetti agevolati *“sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.”*

Proprio questo **mutato riferimento** nella definizione del soggetto agevolato, **porta il MEF ad**

**includere il pensionato nell'agevolazione:** il Dipartimento delle Finanze, in particolare, esamina la figura dello IAP, evidenziando come **l'INPS non preveda la cancellazione dall'obbligo di contribuzione** dei soggetti che, seppur beneficiari di trattamenti pensionistici, **continuino ad esercitare l'attività.**

Tenuto conto del quadro normativo sin qui delineato, osserva il MEF, emerge che la disciplina che regola l'IMU contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che **è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l'attività agricola**; il diverso contesto normativo esclude che l'interpretazione limitativa prevista in ambito ICI dalla Cassazione ([sentenza 13745 del 31 maggio 2017](#)) possa in alcun modo essere estesa all'IMU.

### **Perché non convince la posizione del MEF**

A parere di chi scrive, l'interpretazione che viene data del nuovo contesto normativo **non pare convincente.**

Il riferimento che la disciplina IMU pone al D.Lgs. 99/2004 è finalizzato ad **includere nell'agevolazione i soggetti costituiti in forma societaria:**

- in ambito ICI, infatti, la Cassazione si è più volte espressa escludendo dall'agevolazione i terreni posseduti da società (da ultima, la [sentenza 22484/2017](#)), posto che l'[articolo 58, comma 2, Lgs. 446/1997](#) faceva esplicito riferimento alle **"persone fisiche"**.
- ma questa limitazione certamente dal 2012, dopo l'istituzione dell'IMU, non è più operante, posto che il riferimento all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004 espressamente ricomprende le società.

**Non pare invece che il mutato riferimento normativo abbia modificato il contesto nel quale si inquadra la posizione del soggetto che fruisce del trattamento pensionistico agricolo.**

Il secondo motivo per cui la posizione del MEF non convince risiede nella violazione del principio di **tassatività delle fattispecie di esenzione**, principio cardine dell'ordinamento tributario più volte ribadito dalla Cassazione in ogni ambito impositivo.

Poiché le imposte sono finalizzate a coprire le spese della collettività, **se un soggetto fruisce di un'esenzione qualcun altro paga anche per lui.**

Tale principio è tanto più vero quando l'ente impositore è riconducibile ad un ambito ridotto, come la collettività comunale.

Infine non si può non segnalare come l'estensione proposta dal MEF presti il fianco ad agevoli manovre elusive: per quale motivo, una volta pensionato, l'agricoltore dovrebbe cessare

l'attività per poi dover pagare IMU sui terreni edificabili?

Si deve osservare la posizione espressa dalla Cassazione nella [sentenza 13745/2017](#), che malgrado il nuovo contesto normativo (che però, per quanto detto, sul tema del pensionamento non pare così diversa) è tutt'oggi attuale ***“la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito...”***

Dobbiamo quindi attenderci l'innescarsi di un altro **confronto tra MEF e Cassazione**, come già era accaduto sul tema dei **coadiuvanti** dell'imprenditore agricolo: mentre il MEF aveva riconosciuto ad essi l'esenzione ([nota datata 23 maggio 2016 – prot. 20535/2016](#)), la Cassazione l'ha negata, stroncando tale posizione ([ordinanze, 11979/2017, 12422/2017](#) e [12423/2017](#)).

Seminario di specializzazione

## LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

### ***Detraibili gli interessi passivi del mutuo da parte del coniuge separato***

di **EVOLUTION**

**Gli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta loda nella misura del 19%**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION**, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche degli interessi passivi.**



Anche nella **dichiarazione dei redditi 2018** i contribuenti potranno beneficiare della detrazione degli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui con le stesse modalità previste per gli anni precedenti e meglio specificate nella [\*\*circolare 7/E/2017\*\*](#).

In linea generale, gli **interessi passivi** e gli **oneri accessori** corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una **detrazione dall'imposta loda nella misura del 19%**. La detrazione spetta con **differenti limiti e condizioni** a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente, vale a dire:

- mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**;
- mutui ipotecari stipulati **prima del 1993** su immobili **diversi** da quelli utilizzati come **abitazione principale**;
- mutui (anche non ipotecari) **contratti nel 1997** per effettuare interventi di **manutenzione, restauro e ristrutturazione** su tutti gli edifici compresa l'abitazione principale;
- mutui ipotecari contratti a partire **dal 1998** per la **costruzione** e la **ristrutturazione** edilizia di unità immobiliari da adibire ad **abitazione principale**;
- prestiti e mutui **agrari** di ogni specie.

Il beneficiario della detrazione, salvo alcuni casi specifici, deve coincidere con il proprietario

dell'unità immobiliare ([circolare AdE 7/E/2001](#)); il **requisito congiunto di "acquirente e mutuatario"** è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati ([C.M. 95/2000](#)).

Esempio di eccezione all'anzidetta regola è il **caso di divorzio**; infatti, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il **beneficio della detrazione per la quota di competenza**, purché presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – ([circolare AdE 7/E/2001](#)). Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è **diventato proprietario esclusivo dell'immobile** e si è **accollato**, secondo lo schema del c.d. "accollo interno", le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta **alcuna modifica** del contratto di mutuo che continua a risultare **cointestato** ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l'accollo del mutuo non ha rilevanza esterna), a **condizione che**:

- l'accollo risulti formalizzato in un **atto pubblico** (ad esempio nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile) o in una **scrittura privata autenticata**;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano **integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario** anche per la quota riferita all'ex coniuge ([circolare AdE 20/E/2011](#)).

Nel caso in cui con la sentenza di separazione siano **assegnati al marito l'unità immobiliare e relativa pertinenza** precedentemente di proprietà dell'ex moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest'ultima (detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell'ex-moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti **in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo** contratto per l'acquisto dell'abitazione, **lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge**, sempreché nei suoi confronti ricorrono le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, a **condizione che**:

- l'accollo risulti formalizzato in un **atto pubblico** o in una **scrittura privata autenticata**;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano **integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario**.

*A contrario, l'Agenzia delle Entrate nella [circolare AdE 7/E/2017](#) chiarisce che non ha diritto all'agevolazione per l'eventuale mutuo di acquisto il titolare del solo usufrutto* in quanto non è un titolo di possesso ma solo un diritto di utilizzo.

**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.


richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **Scipione l'Africano**



Gastone Breccia

Salerno editrice

Prezzo – 21,00

Pagine – 356

Ultor patriaeque domusque, «vendicatore e della patria e della famiglia»: così il poeta Silio Italico definisce Publio Cornelio Scipione, testimone della peggiore disfatta della storia militare romana, che raccolse l'eredità del padre ucciso in battaglia e dedicò la vita a rovesciare le sorti della «guerra annibalica», la seconda guerra punica, titanico scontro di potenze per il predominio sul Mediterraneo antico. Scipione visse sul confine tra due mondi, anticipando con la sua ambizione e il suo carattere sia la crisi del vecchio sia molti aspetti peculiari del nuovo. Da un lato, infatti, resisteva ancora la res publica arcaica, dove ogni deviazione dal rigido costume degli antichi era considerata con sospetto; dall'altro si apriva l'orizzonte del dominio imperiale sul Mediterraneo, ingentilito dalla cultura ellenistica, raffinato e cosmopolita

#### **Uccidete il comandante bianco**



Giampaolo Pansa

Rizzoli

Prezzo – 20,00

Pagine – 294

---

La storia che leggerete è anche un racconto della giovinezza vissuta dalla generazione che si trovò immersa nel mattatoio della seconda guerra mondiale. Il comandante bianco era uno di loro: Aldo Gastaldi, classe 1921, nome di battaglia Bisagno. Per ricostruire le sue vicende, e quelle dei commissari politici comunisti che lo avversavano, ho usato fonti molto diverse, a cominciare dalle memorie di chi è salito in montagna con lui nell'autunno del 1943, quando aveva appena ventidue anni. Ma mi sono avvalso anche di molti passaggi ideati da me. Ecco il ritratto di un giovane altruista, coraggioso, un cattolico che non aveva paura di morire, convinto che il suo destino fosse nelle mani di Dio. Non essere comunista lo rendeva diverso dai dirigenti rossi, la maggioranza nelle file dell'antifascismo armato. Eppure Bisagno guidava la divisione partigiana più forte della Liguria: la Cichero, una formazione delle Garibaldi. Ritenuto troppo legato alla Curia genovese e ai democristiani ancora clandestini, era destinato a entrare in contrasto con i quadri del Pci che puntavano a conquistare il potere in Italia. Lo scontro emerse con asprezza negli ultimi mesi della Resistenza. Il 21 maggio 1945, quando non si sparava più, Bisagno morì in un incidente stradale molto dubbio. Questo libro propende per un delitto deciso dal nuovo potere rosso. La storia del comandante della Cichero mi ha confermato una verità: a tanti decenni di distanza, esistono ancora molti aspetti della nostra guerra civile avvolti nel mistero. Qualcuno dovrà pur svelare certi enigmi. È un compito che non può essere assolto da un autore anziano come me. Ma avverto che non sarà un'impresa facile per nessuno. La storia della Resistenza sbandierata dai vincitori nasconde troppe menzogne. È una narrazione in gran parte falsa e va riscritta quasi per intero. Il tanto demonizzato revisionismo è un obbligo morale per chi non accetta che la propria nazione si regga su un racconto di se stessa viziato da troppe fake news, per usare un'immagine di moda. Soltanto alla fine di questo percorso lungo si potrà davvero ottenere la storia condivisa sempre invocata.

**Resto qui**



Marco Balzano

Einaudi

Prezzo – 18,00

Pagine – 192

Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le acque della diga stanno per sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole. «Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, non devi aver paura di restare». L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non perdere la propria identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia civile e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina. Il nuovo grande romanzo del vincitore del Premio Campiello 2015, già venduto in diversi Paesi prima della pubblicazione.

**Tokyo Express**



Matsumoto Seich?

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 175

In una cala rocciosa della baia di Hakata, i corpi di un uomo e di una donna vengono rinvenuti all'alba. Entrambi sono giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela che hanno assunto del cianuro. Un suicidio d'amore, non ci sono dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa: niente indagini, niente colpevole. Ma, almeno agli occhi di Torigai J?tar?, vecchio investigatore dall'aria indolente e dagli abiti logori, e del suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi, qualcosa non torna: se i due sono arrivati con il medesimo rapido da Tokyo, perché mai lui, Sayama Ken'ichi, funzionario di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione, è rimasto cinque giorni chiuso in albergo in attesa di una telefonata? E perché poi se n'è andato precipitosamente lasciando una valigia? Ma soprattutto: dov'era intanto lei, l'amante, la seducente Otoki, che di professione intratteneva i clienti in un ristorante? Bizzarro comportamento per due che hanno deciso di farla finita. Per fortuna sia Torigai che Mihara diffidano delle idee preconcette, e sono dotati di una perseveranza e di un intuito fuori del comune. Perché chi ha ordito quella gelida, impeccabile macchinazione è una mente diabolica, capace di capovolgere la realtà. Non solo: è un genio nella gestione del tempo.

### Miraggi alimentari



Marcello Ticca

Laterza

Prezzo – 15,00

Pagine – 256

---

Davvero il pesce fa bene alla memoria? Siamo sicuri che mangiare la pasta di sera faccia ingrassare, che la cioccolata provochi l'acne e l'ananas e il pompelmo facciano dimagrire? Siamo prigionieri di tanti luoghi comuni sul cibo... da sfatare per riappropriarci di uno stile alimentare più equilibrato e consapevole. Quello della alimentazione è un settore nel quale si scontrano preoccupazioni per la salute, attenzioni – a volte anche eccessive – per la forma fisica e mode più o meno fantasiose. Ecco perché intorno al cibo esiste da sempre una sterminata varietà di pregiudizi, luoghi comuni, false credenze e menzogne belle e buone. In alcuni casi si tratta di suggerimenti innocenti; in altri casi, invece, seguire certe indicazioni e certe promesse miracolose rischia di farci compiere scelte sbagliate o addirittura di compromettere il nostro benessere. Marcello Ticca, uno dei massimi esperti italiani di alimentazione, accompagna il lettore in un viaggio attraverso i più consolidati luoghi comuni che riguardano il piacere quotidiano del mangiare. Scopriremo – evidenze scientifiche alla mano – che non è del tutto vero che gli agrumi curino il raffreddore, che il caffè aiuti a dimagrire, che la pappa reale e la propoli facciano miracoli, che il latte vada accuratamente evitato se si è adulti e che dormire poco faccia dimagrire. A fine lettura, dopo aver ridimensionato o sfatato 99 luoghi comuni, avremo imparato tante regole per vivere più serenamente il nostro rapporto con quello che mettiamo nel piatto.